

*Notaio*

*Dott. Vincenzo Bruno*

CASTELLAMONTE (TO) - Via C. Nigra, 11  
Tel. 0124 513805 - Fax 0124 513785

Repertorio N. 112.771

Data 25 Febbraio 2005

## ATTO DI

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OPERAI ED AGRICOLTORI DI GALLENCA"

con sede in Valperga

§\*\*§\*\*§



Repertorio N.112.771

Fascicolo N.42.392

----- VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA -----

----- "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO -----

----- OPERAI ED AGRICOLTORI DI GALLENCA" -----

----- REPUBBLICA ITALIANA -----

L'anno duemilacinque, il giorno venticinque febbraio --

alle ore diciotto e minuti trenta -----

in Castellamonte, nel mio studio in via Costantino

Nigra n.11 -----

davanti a me dottor BRUNO Vincenzo -----

notaio alla residenza di Castellamonte -----

ed iscritto al Collegio Notarile di Ivrea -----

senza assistenza di testimoni, per espressa rinunzia

fattavi dall'infra nominato comparente, col mio

consenso -----

è personalmente comparso il signor: -----

**FREISA** Domenico nato a Rivara il primo ottobre

millenovecentoventotto e residente a Salassa, strada

Valperga 70, pensionato; -----

della cui identità personale io notaio sono certo; ----

il quale agendo al presente atto non in proprio ma

nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante della: -----

"SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OPERAI ED AGRICOLTORI DI

GALLENCA", con sede in Valperga, frazione Gallenca 100

Registrato a *Castellamonte*  
il *23/3/2005* di n. *247* Serie *A*  
con € *168,00* per impostazione  
€ *1*

avente codice fiscale e numero di iscrizione

all'Ufficio Registro Imprese di Torino: 83500690017 ----

e numero di repertorio economico amministrativo: 997279

mi dichiara essere qui riunita l'assemblea in sede

straordinaria della società per discutere e deliberare

sul seguente argomento all'ordine del giorno: -----

- rettifica di errore materiale del nuovo statuto -

e quindi invita me notaio a far constare in pubblico

atto le risultanze della assemblea e le deliberazioni

che la stessa andrà ad adottare. -----

Aderendo alla fattami istanza io notaio constato in

pubblico atto quanto segue: -----

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi di

statuto e su designazione unanime di tutti gli

intervenuti, lo stesso Presidente del Consiglio di

Amministrazione signor FREISA Domenico, il quale

constata e fa constatare a tutti gli intervenuti: ----

- che la presente assemblea è stata regolarmente e

tempestivamente convocata a norma del vigente statuto

mediante avviso fatto pervenire a tutti gli aventi

diritto; -----

- che dei soci è presente personalmente e/o

rappresentati per delega, la maggioranza; -----

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il

solo Freisa Domenico; -----

- che pertanto la presente assemblea è da ritenersi  
regolarmente costituita e può quindi validamente  
discutere e deliberare sull'argomento all'ordine del  
giorno. -----

Passando alla trattazione dell'argomento all'ordine

del giorno il Presidente spiega le ragioni che rendono  
necessario di addivenire alla rettifica del nuovo  
statuto approvato con delibera del 25 giugno 2004 ove  
per errore materiale agli articoli 2 e 4 si fa  
riferimento al Comune di Ozegna anziché al Comune di  
Valperga -----

sottopone all'assemblea il nuovo testo dello statuto  
della società -----

e quindi invita l'assemblea a discutere e deliberare. -

Dopo breve ma esauriente discussione l'assemblea, ad  
unanimità di voti palesi, -----

----- delibera -----

di approvare la proposta rettifica e quindi il nuovo  
testo dello statuto della società che,aggiornato su  
tale punto, previa lettura da me notaio datane in  
assemblea al comparsente, si allega al presente atto  
sotto la lettera "A", per farne parte integrante e  
sostanziale -----

Null'altro essendovi da deliberare, la presente  
assemblea è sciolta alle ore diciannove. -----

Richiesto io notaio ho ricevuto questo atto, scritto  
sotto mia dettatura, con mezzi meccanici, da persona  
di mia fiducia, e parte di mio pugno, -----  
e che da me letto in assemblea, al comparente, fu da  
questi approvato riconoscendolo conforme alla sua  
volontà, e quindi sottoscritto con me a conferma  
norma di legge. -----

Occupi tre facciate e la quarta sin qui di un foglio. -

All'originale firmato: Freisa Domenico -----

----- BRUNO Vincenzo -----



Allegato "A"  
Rep. N. 112.771  
Fasc. N. 22.392

----- S T A T U T O -----

----- DELLA "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO -----

----- OPERAI ED AGRICOLTORI DI GALLENCA" -----

TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI -----

ART. 1 - E' costituita una società di mutuo soccorso,  
ai sensi della legge 15 aprile 1886 n.3818, denominata  
" "SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO OPERAI ED AGRICOLTORI DI  
GALLENCA" -----

ART. 2 - La società ha sede legale in Valperga,  
frazione Gallenca 100 -----

La società, con delibera assunta dagli organi  
competenti ai sensi di legge, potrà istituire sedi  
secondarie e succursali in tutto il territorio del  
Comune di Valperga e dei Comuni limitrofi. -----

La società ha durata sino al 31.12.2100 (trentuno  
dicembre duemilacento) e potrà essere prorogata a  
norma di legge, con delibera assembleare. -----

ART. 3 - La società è retta e disciplinata dai  
principi della mutualità senza fini di speculazione  
privata o di lucro, afferma i sentimenti di  
solidarietà di mutuo soccorso nelle forme e con  
modalità consentite dalla legge 15 aprile 1886 n.3818.

La società ha per scopo la solidarietà di mutuo  
soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla  
legge e dal presente statuto e nel rispetto dei

principi della mutualità. -----

In particolare essa potrà: -----

a) svolgere attività di previdenza integrativa e di assistenza in caso di malattia o morte dei propri soci a favore dei familiari a proprio carico, nonché attività sanitaria e parasanitaria stipulando, se del caso, convenzioni con altre società di mutuo soccorso o con presidi e strutture sanitarie sia pubbliche che private -----

b) sviluppare attività culturali, sportive e ricreative anche in collaborazione con enti e/o organi pubblici o privati -----

c) assicurare tutte quelle altre prestazioni economiche e previdenziali atte comunque a migliorare le condizioni del socio. -----

Per la realizzazione di quanto previsto ai punti a), b), c) del presente articolo potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente statuto. -----

In particolare potrà: -----

a) stabilire rapporti con organismi mutualistici similari a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale -----

b) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti

nel settore mutualistico -----

c) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento degli scopi sociali. I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito regolamento interno da provarsi dall'assemblea. -----

## TITOLO II - SOCI -----

### CAPO I -----

SOCI - RESPONSABILITA' - REQUISITI - CONDIZIONI E PROCEDURA DI AMMISSIONE -----

ART. 4 - Il numero dei soci è illimitato. -----

Possono essere soci ordinari della società le persone fisiche che siano lavoratori autonomi, dipendenti, i pensionati e gli studenti di età non inferiore ai 18 anni, residenti nel Comune di Valperga e nei comuni limitrofi. -----

Possono essere soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, attraverso la loro adesione, intendano favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della società. -----

ART. 5 - Chi desidera diventare socio ordinario deve richiederlo presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, comunicando cognome e nome, qualifica, luogo, data di nascita e residenza. -----

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla legge e dal presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera in merito alla richiesta. -----

La delibera di ammissione diventa operativa e viene annotata nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abbia effettuato il versamento della quota sociale. -----

L'ammissione alla società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. ----

ART. 6 - I soci ordinari devono versare la quota sociale, le tasse di ammissione e i contributi determinati dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le quote sono nominative intrasmissibili e non rivalutabili. -----

I soci ordinari hanno diritto alle prestazioni previste dall'articolo 3 del presente statuto sociale, a partecipare e a votare nelle assemblee e a quanto loro riconosciuto dalla legge e dal presente statuto. -

ART. 7 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per cause di morte. -----

CAPO II -----  
MODI DI SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE E CAUSE SOTTOSTANTI -----

ART. 8 - RECESSO - Il socio può recedere dalla società

con preavviso di mesi tre  mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

ART. 9 - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: -----

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale -----

b) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società -----

c) che svolga, o tenti di svolgere, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali -----

d) che ai sensi dell'art.2043 C.C., cagioni alla società con fatti dolosi o colposi un danno ingiusto --

e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti o a pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici ---

ART. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la

società in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie, saranno demandate alla decisione del Collegio Arbitrale -----

I soci che intendono reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, potranno proporre istanza scritta al Collegio Arbitrale, a mezzo raccomandata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

ART. 11 - I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi del socio defunto non hanno diritto ad alcun rimborso della quota versata e di quanto versato alla società. -----

I versamenti dei soci sono comunque a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della società né in caso di morte, recesso o esclusione dalla società, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla società. -----

### TITOLO III - PATRIMONIO -----

#### CAPO I -----

#### COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE -----

ART. 12 - Il patrimonio della società è costituito dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai soci in assemblea ordinaria. -----

Del fondo sociale, una parte stabilita dal Consiglio

resterà nella cassa della società allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dell'Ente, l'altra sarà impiegata a cura del Consiglio in uno o più dei seguenti modi: -----

a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato -----

b) in cartelle di istituti o società nazionali di credito fondiario -----

c) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine -----

d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale. -----

Ai sensi dell'art.8 della legge 15 aprile 1886 n.3818, i lasciti e le donazioni che la società ha conseguito o conseguisse per un fine determinato ed aventi carattere di perpetuità, saranno tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da esse dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. ----

ART. 13 - L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. -----

Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di aprile

successivo alla scadenza dell'anno di cui si riferisce.

Il bilancio deve constare in due parti: del conto  
spese e rendite e del conto patrimoniale. -----

Nel conto rendite sono annotati i contributi sociali e  
gli altri eventuali proventi. Nel conto spese le  
prestazioni erogate, le spese generali e le altre  
previste dal presente statuto. -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo  
indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,  
riserve durante la vita della società, salvo che la  
destinazione o la distribuzione non siano imposte  
dalla legge. -----

ART. 14 - Le quote sociali devono essere versate con  
le modalità ed i tempi di volta in volta deliberati  
dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di  
esigenze della società. -----

#### TITOLO IV - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI ----

##### CAPO I -----

##### ORGANI SOCIALI -----

ART. 15 - Sono organi della società: -----

a) l'assemblea dei soci -----

b) il Consiglio di Amministrazione -----

c) il Presidente -----

d) il Collegio dei sindaci (quando si verificassero i  
presupposti). -----



CAPO II -----

ART. 16 - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione a cura degli amministratori deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo della convocazione, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della società almeno cinque giorni prima dell'adunanza. -----

La convocazione dell'assemblea e la formazione dell'ordine del giorno possono essere richieste da almeno 1/5 dei soci ordinari con comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 17 - L'assemblea ordinaria: -----

a) approva il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il bilancio preventivo, la relazione del Consiglio -----

b) procede alla nomina delle cariche sociali -----

c) approva il regolamento interno previsto dallo statuto -----

d) delibera sulle responsabilità degli amministratori -

ART. 18 - L'assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto e dalla legge. -----

ART. 19 - L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi ed eventualmente entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio qualora particolari esigenze lo richiedano -----

ART. 20 - L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla norma dei poteri dei liquidatori -----

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori, ai soci ordinari che ne facciano richiesta nei cinque giorni antecedenti quello fissato per l'assemblea che deve discuterli. -----

ART. 21 - In prima convocazione, l'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresenti almeno 1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati. -----

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei



voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società, per cui occorrerà la presenza diretta o per delega della metà  
uno dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, sia in prima che seconda convocazione. -----

Tutti i soci hanno uguali diritti. -----

Ogni socio ha un solo voto. -----

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci ordinari che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento delle quote sociali. -----

ART. 22 - Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, che non rivesta cariche sociali, o dipendente della società, avente diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio. Le deleghe devono essere menzionate dal verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali. -----

ART. 23 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio di

Amministrazione. -----

Il segretario ha il compito di redigere il verbale dell'assemblea, in caso di sua assenza l'assemblea nominerà un sostituto e, quando occorre due scrutatori. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal segretario e dal Presidente dell'assemblea. -----

CAPO III -----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

ART. 24 - Il Consiglio di Amministrazione può essere composto da cinque a tredici membri eletti dall'assemblea fra i soci ordinari, ai sensi dell'art.5 della legge 3818/1886. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni. -----

I consiglieri sono dispensati di versare cauzione e sono rieleggibili. -----

Il Consiglio elegge in suo seno il Presidente e può eleggere eventualmente uno o due Vice Presidenti -----

Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più consiglieri. -----

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche non socio. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte nelle quali vi sia la materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta



domanda da almeno tre consiglieri. -----

Le adunanze sono valide quando vi interviene la

maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di  
voti. -----

Le votazioni sono palesi; a parità di voti prevale il  
voto del Presidente. -----

Le delibere del Consiglio devono constare da verbale  
sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, dal  
Vice Presidente e dal Segretario. -----

ART. 25 - Il Consiglio di Amministrazione è investito  
dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che  
straordinario per la gestione della società, ad  
eccezione di quelle che per legge o per statuto sono  
riservate all'assemblea dei soci. -----

Spetta pertanto fra l'altro a titolo esemplificativo  
al Consiglio di Amministrazione: -----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni  
dell'assemblea -----

b) redigere i bilanci consuntivi previsti dallo statuto

c) deliberare su tutti gli atti e contratti di ogni  
genere inerenti all'attività sociale -----

d) assumere o licenziare il personale della società ---

e) conferire procure speciali per singoli atti o  
categorie di atti -----

707(

DEI  
IMI  
ENTI

MENTI  
DI

URIL  
ISCA

SPER

EI M

04

ANDA

ER D

ment

O DI  
TISD

GGIK

LAI  
IANZ

CAN

ENTE  
I IS  
A' D  
ONE  
RE A

a di  
a di

IPR

f) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la  
decadenza e l'esclusione dei soci -----

g) deliberare sulla partecipazione di Enti, Consorzi,  
Società o organismi già costituiti o da costituire ----

h) compiere tutti gli atti e le operazioni di  
ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta  
eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni di  
legge o del presente statuto, siano riservati  
all'assemblea generale. -----

i) compilare il regolamento interno che verrà  
approvato dall'assemblea -----

ART. 26 - In caso di mancanza di uno o più  
amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei  
modi previsti dall'art.2386 Cod. Civ. -----

CAPO V -----

IL PRESIDENTE -----

ART. 27 - Il Presidente del Consiglio di  
Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma  
sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da  
pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di  
ogni natura ed a qualsivoglia titolo, rilasciandone  
liberatorie quietanze, aprire conti correnti bancari  
e/o postali -----

Il Presidente ha anche facoltà di nominare avvocati e

procuratori nelle liti attive o passive riguardanti la  
società davanti a qualsivoglia autorità giudiziaria ed  
amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione -

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte  
le sue mansioni spettano al Vice Presidente. -----

Il fatto stesso che il Vice Presidente agisca in nome  
e in rappresentanza della società, attesta di per sé  
l'assenza o l'impedimento del Presidente ed esonera i  
terzi da ogni accertamento e responsabilità in merito.

La società nominerà il collegio sindacale ai sensi di  
legge, solo ove si verificassero i presupposti per la  
sua obbligatorietà. -----

CAPO VI -----

GRATUITA' DELLE CARICHE -----

ART. 28 - Le cariche sociali sono gratuite, fatta  
eccezione dell'eventuale rimborso di spese che fossero  
sostenute nell'interesse della società. -----

TITOLO V -----

CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

ART. 29 - Qualunque controversia dovesse insorgere tra  
soci e società, purché per legge possa formare oggetto  
di compromesso dovrà essere deferita ad un arbitro  
nominato dal Presidente del Tribunale. -----

L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di  
procedura ed inappellabilmente. -----

TITOLO VI -----

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

ART. 30 - L'assemblea che delibera lo scioglimento della società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge. -----

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale deve rimanere a disposizione della comunità della Frazione Gallenca di Valperga. -----

ART. 31 - Per quanto non menzionato nel presente statuto si osservano le prescrizioni delle leggi in vigore. -----

All'originale firmato: Freisa Domenico -----

BRUNO Vincenzo -----

Copia conforme all'originale spedita alla  
Società

Castellamonte, ventinove marzo  
duemila cinque.

